

Verbale n. **54**

Seduta antimeridiana del 29 aprile 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.19

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 54^a seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Bolzonello, Spagnolo e Zannier.

(I congedi sono concessi)

Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza la seguente **interrogazioni a risposta orale:**

CELOTTI: "Incentivare i MMG e i PLS per le funzioni all'interno delle Case di Comunità" **(243)**

le seguenti **mozioni:**

CONFICONI, BULLIAN, CAPOZZI, CARLI, CELOTTI, COSOLINI, FASIOLO, HONSELL, LIGUORI, MARTINES, MASSOLINO, MENTIL, MORETTI, MORETUZZO, PELLEGRINO, PISANI, POZZO, PUTTO, RUSSO: <<Promuovere il riciclo dei rifiuti premiando le realtà più virtuose>> **(74)**

CARLI, POZZO, BULLIAN, CAPOZZI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, HONSELL, LIGUORI, MARTINES, MASSOLINO, MENTIL, MORETTI, MORETUZZO, PELLEGRINO, PISANI, PUTTO, RUSSO: << Fotovoltaico: la Regione metta in atto misure realmente alla portata di tutti>> **(75)**

PELLEGRINO, MENTIL, CAPOZZI, CONFICONI, CARLI, COSOLINI, CELOTTI, POZZO, PISANI, MARTINES, FASIOLO, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN, RUSSO, HONSELL, MORETTI: <<La Regione effettui lo studio di fattibilità del bypass delle acque scaricate dalla centrale di Somplago nel Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni>> **(76)**

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, HONSELL, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO: <<Per la difesa della salute dalle radiazioni emesse da cellulari, tablet, Wi-Fi, Wi. Max, ripetitori e antenne GSM, UMTS, LTE (4G): ripristino dei valori di attenzione a 6 V/m per i campi elettromagnetici e della misurazione dei valori come media nei 6 minuti di maggior traffico telefonico>> **(77).**

Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la **richiesta di parere** sulla seguente deliberazione della Giunta regionale:

Deliberazione n. 188 della Giunta regionale di data 09/02/2024 concernente: "Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'Articolo 6, commi da 69 a 80 della Legge Regionale 28 dicembre 2022, N. 22 8Legge di Stabilità 2023), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2023, N. 175. Approvazione Preliminare."

Comunica, poi, che, ai sensi dell'articolo **146, comma 4**, del Regolamento interno, è stato trasmesso per l'iscrizione di diritto all'ordine del giorno della **V Commissione**, il seguente atto di sindacato ispettivo:

CAPOZZI, MORETUZZO: "Perché la Regione non ha acquisito il Centro Informazione e Documentazione (CID) di Torviscosa, gli archivi e i beni culturali in esso contenuti?" **(IRS 16).**

Comunica, poi, che, ai sensi dell'articolo **146, comma 4**, del Regolamento interno, è stato trasmesso per l'iscrizione di diritto all'ordine del giorno della **VI Commissione**, il seguente atto di sindacato ispettivo:

BULLIAN: "Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), strumento di integrazione: qual è la situazione e viene confermato che risulta esclusa la metà dei potenziali fruitori a Monfalcone?" (**IRS 15**).

Comunica, infine, che l'assessore **ROSOLEN** ha fornito **risposta scritta** al seguente atto di sindacato ispettivo:

HONSELL: "Mancato pagamento degli stipendi a oltre mille lavoratori precari della scuola in FVG: quali azioni sono state messe in campo dall'Assessora Rosolen nei confronti del Ministro Valditara?" (**IRS 18**).

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (**18**)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta n. 53 si era concluso il dibattito sull'articolo aggiuntivo 71 septies.1, con il relativo subemendamento 71 septies 0.1, e dopo un approfondimento effettuato con gli Uffici, informa che sugli emendamenti 71 septies.0.1 e sexiesdecies.1 si procederà con due votazioni separate.

È stato presentato, dunque, il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 sexies, con un relativo subemendamento:

MORETTI, CARLI, CONFICONI, POZZO, MENTIL, MARTINES

Sub-Emendamento sostitutivo dell'emendamento 71 sexies.1 (71 sexies.0.1)

"L'emendamento 71 sexies.1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 29, dopo le parole <<a favore>> sono inserite le seguenti: <<delle comunità energetiche rinnovabili e>> e dopo le parole <<escluse le persone fisiche>> sono inserite le seguenti: <<che risultino già inseriti in una configurazione CACER al momento della presentazione della domanda>>;

b) alla lettera a) del comma 29, le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

c) alla lettera b) del comma 29, le parole <<degli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli oneri sostenuti per la costituzione, la registrazione e l'amministrazione delle comunità energetiche>>;

d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

<<29 bis. I contributi di cui al comma 29 sono riconosciuti anche alle comunità energetiche rinnovabili già costituite alla data di entrata in vigore della LR 16/2023.>>;

e) al comma 30, la parola <<centoventi>> è sostituita dalla parola <<centottanta>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 sexies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 71 sexies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 29, le parole: <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

b) al comma 30, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole a entrambi gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole al subemendamento 71 sexies.0.1 mentre si astiene sull'emendamento 71 sexies.1), MORETTI (favorevole al subemendamento 71 sexies.0.1 mentre si astiene sull'emendamento 71 sexies.1), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari al subemendamento 71 sexies.0.1 e favorevoli all'emendamento 71 sexies.1).

Il subemendamento 71 sexies.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 71 sexies.1, istitutivo dell'articolo 71 sexies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 septies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 71 septies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: <<4 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 stelle>> e le parole: <<5 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<uguale o superiore a 4 stelle>>;

b) alla lettera a) del comma 12, le parole: <<per le polveri sottili>> sono soppresse;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a) sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.>>;

d) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, l'attività di gestione pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>."

2. Per le finalità di cui al comma 16 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 14/2023, come inserito dal comma 1, lettera d), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68811)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.>>. (S/11615)".

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri HONSELL, MORETUZZO, POZZO (i quali, tutti, motivano la propria contrarietà all'emendamento), BUNA, MORETTI (contrario) e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale fornisce ulteriori delucidazioni sull'argomento).

Contrari i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA, e la GIUNTA, l'emendamento 71 septies.1, istitutivo dell'articolo 71 septies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 8 octies, con i relativi subemendamenti:

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Subemendamento all'emendamento 71 octies.1 (71 octies.0.1)

"1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 così come modificato dall'emendamento 71 octies.1 è apportata la seguente modifica: dopo la parola <<definite>> sono aggiunte le parole <<entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (DDL18)>>."

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Sub emendamento all'emendamento 71 octies.1 (71 octies.0.2)

"1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 così come modificato dall'emendamento 71 octies.1 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<Giunta regionale,>> sono aggiunte le parole <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>."

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 octies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 septies è inserito il seguente:

<<Art. 71 octies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)

1. Al comma 60, dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole: <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti:

<<le linee guida, definite con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006.>>.>>."

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra i subemendamenti 71 octies.0.1 e 71 octies 0.2.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 71 octies.1.

In sede di dibattito sull'emendamento aggiuntivo giuntale e relativi subemendamenti, intervengono il consigliere HONSELL (il quale, tra l'altro, aggiunge la propria firma ai subemendamenti), MORETTI e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, nel fornire ulteriori chiarimenti sull'emendamento giuntale, avanza il seguente emendamento orale: sostituire le parole *<<previo parere della Commissione consiliare>>* con le parole *<<previa comunicazione alla Commissione consiliare>>*).

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole a entrambi gli emendamenti), MORETUZZO (il quale si astiene sull'emendamento 71 sexies.1) MORETTI (favorevole al subemendamento 71 sexies.0.1 mentre si astiene sull'emendamento 71 sexies.1 ma chiede chiarimenti sull'emendamento orale avanzato in precedenza dall'assessore Scoccimarro).

A questo punto, il Relatore di maggioranza BASSO, dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento avanzata dal Relatore di minoranza MORETTI sulla modifica verbale testè apportata dall'assessore Scoccimarro, chiede una momentanea sospensione dei lavori per un approfondimento prima del voto.

Il PRESIDENTE, non riscontrando obiezioni, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 10.56.

La seduta riprende alle ore 11.00.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola all'assessore SCOCCIMARRO, il quale ritira il proprio emendamento orale in precedenza proposto.

Sempre in sede di replica prendono la parola i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari al subemendamento 71 sexies.0.2 e favorevoli al subemendamento 71 sexies 0.1 e all'emendamento 71 sexies.1).

Il subemendamento 71 octies.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il subemendamento 71 octies.0.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 71 octies.1, istitutivo dell'articolo 71 octies, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 novies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 novies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 octies è inserito il seguente:

<<Art. 71 novies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)

- 1. Al comma 36, dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola: <<vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici>>.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 36, dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68812)*
- 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/ 10930)*
- 4. Per le finalità di cui al comma 37, dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, è autorizzata la spesa complessiva di 18.000 euro in ragione di 6.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68813)*
- 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/ 10930)>>."*

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere HONSELL (il quale ribadisce che gli argomenti contenuti negli emendamenti, aggiunti dopo l'articolo 71, dovrebbero essere discussi e in maniera adeguata in sede di commissione, e non senza un accurato confronto tra le forze politiche) e l'assessore SCOCCIMARRO.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (i quali, tutti, si astengono sull'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

L'emendamento 71 novies.1, istitutivo dell'articolo 71 novies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 decies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 decies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 novies è inserito il seguente:

<<Art. 71 decies

(Concessione di beni silvo-pastorali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri HONSELL, PELLEGRINO (la quale stigmatizza il fatto di dover discutere di simili argomenti, soprattutto in materia ambientale, senza il passaggio procedurale in commissione), MORETUZZO e MORETTI (il quale, motivandone le ragioni, chiede un ritiro dell'emendamento) e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, nell'ambito di un proprio intervento chiarificatore, dichiara di non ritirare l'emendamento).

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (contraria), MORETUZZO (il quale si astiene) e MORETTI (contrario), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

L'emendamento 71 decies.1, istitutivo dell'articolo 71 decies, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che è stato concesso congedo anche alla consigliera Liguori per la seduta odierna.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 undecies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 decies è inserito il seguente:

<<Art. 71 undecies

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3, lettera k) e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta Regionale.>>.>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri CAPOZZI, HONSELL (il quale chiede alla Presidenza, considerato, a suo dire, la non urgenza di queste disposizioni una verifica sulla loro ammissibilità all'interno di un provvedimento di manutenzione), il PRESIDENTE (il quale spiega la regolarità di presentazione di tutti gli emendamenti agli articoli del disegno di legge in discussione, compresi quelli aggiuntivi), MORETUZZO, MARTINES e MORETTI e l'assessore SCOCCIMARRO (il quale motiva anche la necessità dell'approvazione di tali disposizioni).

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (contraria), MORETUZZO (il quale si astiene) e MORETTI (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli).

L'emendamento 71 undecies.1, istitutivo dell'articolo 71 undecies, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, nell'accogliere una richiesta sull'ordine dei lavori del Relatore di minoranza MORETTI, comunica che, da ora in poi, verrà illustrato l'emendamento principale e a seguire i relativi subemendamenti, al fine di permettere un più celere confronto tra le parti politiche.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli con i relativi subemendamenti:

BASSO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 71 duodecies.1 (71 duodecies.01)

"1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge regionale 16/2009, come sostituito dalla lettera c) dell'articolo 71 duodecies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.>>.

Nota: L'emendamento sostituisce la lettera b), del comma 1 dell'articolo 16 (Parere di compatibilità geologica) della legge regionale 16/2009, come a sua volta sostituito dalla lettera c), del comma 1 dell'articolo 71 duodecies del presente disegno di legge, migliorando la definizione delle varianti allo strumento urbanistico generale che, in ragione della loro incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali, devono essere sottoposte al parere di compatibilità geologica."

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

MORETTI

Sub-Emendamento modificativo all'emendamento 71 duodecies.1 (71 duodecies.0.2)

"Al comma 1, lettera c), dell'emendamento 71 duodecies.1, dopo le parole <<27 marzo 2018, n. 83>> sono aggiunte le seguenti: <<, corredata dallo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino

una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua,>>.”

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 duodecies.1)

“Dopo il comma 71 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 duodecies

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Principi e finalità)

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.>>;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)

1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>.

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Parere di compatibilità geologica)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:

a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;

b) delle varianti dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative, infrastrutturali o prevedono ampliamenti della relativa zonazione urbanistica anche conseguenti a modifiche delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del “Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)” emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83 e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.

3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:

a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;

d) la microzonazione sismica ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

f) le ulteriori normative di settore.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa, fissando un termine per l'adempimento.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.

7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.>>;

d) Gli articoli 15 e 17 sono abrogati;

e) Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 8 come sostituito dalla lettera c) del comma 1, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Per le finalità di cui al comma 14 bis della legge regionale 16/2009 come introdotto dal comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024, 50.000 euro per l'anno 2025 e 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68814)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.

1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/2196)>>.”

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale con riferimento alle lettere a), c), d) ed e).

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 duodecies.2)

“1. Dopo l’articolo 71 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 duodecies.2

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e), del comma 3 dell’articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:

<<e) lo studio geologico di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b) la lettera c), del comma 1 bis, dell’articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:

<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all’articolo 16, comma 7 della legge regionale 16/2009;>>;

c) dopo l’articolo 63 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 63 septies

(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)

<<1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell’assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), anche in conformità alle previsioni del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.”

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

L’assessore SCOCCIMARRO, nell’illustrare tale emendamento e anticipando pure l’illustrazione dell’emendamento successivo 71 duodecies.2, propone la seguente modifica verbale: sostituire, alla lettera e) dell’emendamento 71 duodecies.1, le parole <<comma 1>> con le parole <<comma 2>>.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra il subemendamento 71 duodecies 0.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra il subemendamento 71 duodecies 0.2.

Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri CAPOZZI (la quale, nel ribadire le forti perplessità che le disposizioni in discussione possano rientrare in un provvedimento omnibus, chiede lo stralcio dell’emendamento giuntale), PUTTO (il quale, tra l’altro, chiede il ritiro dell’emendamento), HONSELL e PELLEGRINO (la quale critica il cospicuo numero di emendamenti aggiuntivi) e l’assessore SCOCCIMARRO.

Prendono la parola, quindi, per la richiesta di stralcio e, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole allo stralcio con richiesta di votazione per appello nominale e al solo emendamento dell'opposizione), MORETUZZO (favorevole allo stralcio e astenuto sugli emendamenti) e MORETTI (favorevole allo stralcio e all'emendamento 71 duodecies 0.2, contrario all'emendamento 71 duodecies 0.1, mentre si astiene sull'emendamento 71 duodecies.1), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli al subemendamento 71 duodecies 0.1 e all'emendamento 71 duodecies.1, contrari all'emendamento 71 duodecies 0.2 e allo stralcio).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice di minoranza Capozzi la richiesta di stralcio dell'emendamento 71 duodecies.1, nel suo complesso, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvata (*votazione n. 1010: favorevoli 18, contrari 23*).

L'emendamento 71 duodecies.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 71 duodecies.0.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 71 duodecies.1, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'emendamento giuntale 71 duodecies.2, istitutivo di un nuovo articolo, già illustrato dall'assessore Scoccimarro, contraria la Relatrice di minoranza CAPOZZI, entrambi astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 terdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 terdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 terdecies

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), le parole: <<Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.>> sono soppresse."

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi in sede di dibattito della Relatrice di minoranza CAPOZZI (la quale chiede alcune spiegazioni alla Giunta sull'emendamento) e dell'assessore SCOCCIMARRO (il quale fornisce i

chiarimenti richiesti), prendono la parola, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (questi, tutti, astenuti sull'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (questi, tutti, favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 71 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 71 terdecies, posto in votazione viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 quaterdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quaterdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 quaterdecies

(Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)

1. Ai fini dell'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione dei monitoraggi relativi alle attività di bonifica dei bacini di sedimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di complessivi 24.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68815)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/2319)>>."

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, dei consiglieri HONSELL e PELLEGRINO e dell'assessore SCOCCIMARRO, prendono la parola, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (questi, tutti, astenuti sull'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (questi, tutti, favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 71 quaterdecies.1, istitutivo dell'articolo 71 quaterdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 quinquiesdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quinquiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 quaterdecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 quinquiesdecies
(Realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale, di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.
2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).
3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
 - a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
 - 1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
 - a) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;
 - b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
 - 2) paesaggi rurali iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 recante "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali";
 - 3) aree di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - 4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
 - 5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
 - 6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;
 - 7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;
 - b) tutela dell'ambiente:
 - 1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
 - 2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - 3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;

- 4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 - 5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
 - 6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
 - 7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
- c) tutela delle attività agricole:
- 1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;
 - 2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
 - 3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.
4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati, altresì:
- a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;
 - c) la tipologia di impianto;
 - d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
 - e) la potenza complessiva dell'impianto;
 - f) le soluzioni progettuali proposte;
 - g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.
5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:
- a) la realizzazione in forma di impianto agrovoltico avanzato;
 - b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.
6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrovoltico e agrovoltico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva, la localizzazione dell'impianto:
- a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 1, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
 - b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 1, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.

7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1 nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 199/2021."

Nota: La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra tale emendamento.

In sede di dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale, tra l'altro, rileva alcune imprecisioni nel testo dell'emendamento e svolge una serie di considerazioni critiche sul metodo con cui è stato trattato il tema dell'uso del suolo per impianti fotovoltaici), il consigliere BUDAI (il quale, tra l'altro, manifesta apprezzamento sull'emendamento), il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale, tra l'altro, oltre a auspicare un voto favorevole e unanime sull'emendamento, preannuncia la richiesta di voto per appello nominale), i consiglieri POZZO (il quale, tra l'altro, esprime un parere critico sull'emendamento), HONSELL (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento), CARLI (il quale, tra l'altro, esprime forte critica sui tempi con cui si è pervenuti all'esame di questa tematica) MARTINES (il quale, tra l'altro, chiede alla Giunta di attivarsi con le altre regioni per creare pressione sul Governo per la risoluzione definitiva di questa tematica), la Relatrice di minoranza CAPOZZI (la quale, tra l'altro, ribadisce che il tema doveva essere discusso in Commissione), la consigliera PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, esprime contrarietà e formula diverse domande alla Giunta), il consigliere TRELEANI (il quale, tra l'altro, esprime al nome del proprio Gruppo apprezzamento sull'emendamento), il Relatore di minoranza MORETTI (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, dichiara che il proprio Gruppo esprime netta contrarietà all'emendamento e pertanto non parteciperà alla votazione), i consiglieri MAURMAIR e NOVELLI (il quali, entrambi, esprimono apprezzamento sull'emendamento), il Relatore di maggioranza CALLIGARIS (il quale, tra l'altro, critica le posizioni fin qui espresse dalla minoranza), l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, tra l'altro, risponde alle sollecitazioni emerse nel dibattito) e, infine, il Presidente della Regione FEDRIGA (il quale, tra l'altro, motiva le scelte fatte dalla Giunta e dalla maggioranza, ribadendo che l'emendamento cerca di ottenere un risultato possibile rispetto alla normativa vigente, e si augura che il Consiglio non si divida su questi temi).

Prendono la parola, quindi, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (il quale, dopo alcune considerazioni su quanto affermato in precedenza dal Presidente Fedriga, dichiara che il proprio Gruppo non parteciperà al voto) e

MORETTI (il quale ribadisce la motivazione per la quale il proprio Gruppo non parteciperà al voto), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e per la Giunta l'assessore SCOCCIMARRO (questi, tutti, favorevoli all'emendamento).

Su richiesta precedentemente inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Capogruppo Di Bert, l'emendamento 71 quinquiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 71 quinquiesdecies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 1017: favorevoli 25).

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.32.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO